Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 329ª seduta pubblica per martedì 9 luglio 1985, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Elezione del Presidente.

(3682)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1985, n. **333**.

Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Il testo della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (*norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero*), è il seguente:

« Art. 1. — L'impiegato dello Stato, il cui coniuge — dipendente civile o militare della pubblica amministrazione — presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

Art. 2. — L'aspettativa, concessa sulla base dell'articolo 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

Art. 3. — Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 4. — Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dalla aspettativa occupa — ove non vi siano vacanze disponibili — un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 738):

Presentato dal sen. SAPORITO il 24 maggio 1984.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 luglio 1984, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 10 ottobre 1984.

Relazione scritta annunciata il 29 ottobre 1984 (atto n. 738/A - relatore: MURMURA).

Esaminato in aula e approvato il 14 novembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2280):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 28 novembre 1984, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione il 5, 13 dicembre 1984; 16 gennaio 1985 e approvato il 13 giugno 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1985, n. **334**.

Ulteriore proroga al 31 dicembre 1986 del termine per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi.

IL PRESIDENTE SUPPLENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, recante ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1983, n. 334;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1984, n. 558;

Considerato che si rende necessario provvedere alla proroga di alcuni termini previsti dagli articoli 14 e 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e quarto comma del paragrafo quarto degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1981, con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 300, al 31 dicembre 1982, con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497, al 31 dicembre 1983, con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 805, al 31 dicembre 1984, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1983, n. 334, ed al 31 dicembre 1985, con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1984, n. 558, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 20

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 maggio 1985.

Determinazione del costo di costruzione fino al 9 maggio 1986, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che all'art. 6 attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il compito di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione di nuovi edifici nonché le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977, con il quale è stato determinato, per la prima volta, detto costo di costruzione e sono state stabilite le maggiorazioni di cui al menzionato art. 6;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali il costo di costruzione è stato determinato annualmente nella misura e nei modi indicati nel decreto ministeriale 10 maggio 1977, fino al 9 maggio 1985;

Ritenuto che in vista della scadenza dell'ultimo di tali decreti è necessario provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 6;

Decreta:

Il costo di costruzione dei nuovi edifici stabilito con decreto ministeriale 10 maggio 1977 trova applicazione fino al 9 maggio 1986.

Roma, addì 19 maggio 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

(3627)

DECRETO 18 giugno 1985.

Modificazione ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Alli e di quello del fiume Simeri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante norme modificative al citato testo unico riguardanti l'economia montana, e le successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1957, n. 9303, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, con il quale, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, furono delimitati, tra gli altri, il bacino imbrifero montano del fiume Alli e quello del fiume Simeri;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - sezione uniti civili, con sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con altre numerose sentenze della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Alli e di quello del fiume Simeri;

Visto il voto n. 513/84 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 22 febbraio 1985;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 12 gennaio 1957, n. 9303, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, nel senso che il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Alli e di quello del fiume Simeri, compresi tra il Tacina e la fiumara Amusa ed il Petrace ed il torrente Val di Cala, sono delimitati come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 22 febbraio 1985 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Alli, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Cosenza*: Colosimi.

B) *Provincia di Catanzaro*: Taverna, Sorbo S. Basile, Fossato Serralta, Pentone, Gimigliano, Catanzaro, Magisano, Albi, Sellia e Simeri e Crichi.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Simeri, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, tutti nella circoscrizione della provincia di Catanzaro sono i seguenti: Taverna, Albi, Magisano, Zagarise, Sersale e Sellia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Catanzaro.

Roma, addì 18 giugno 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

(3626)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 giugno 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Pullman a r.l., in Mirabello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. Pullman, con sede in Mirabello (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Pullman, con sede in Mirabello (Ferrara), costituita per rogito notaio Ferrante Tura in data 29 giugno 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Paolo Siconolfi, nato a Guarda Lombardi il 5 novembre 1939, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3669)

DECRETO 17 giugno 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa zootecnica fra produttori agricoli », in Rio Saliceto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 12 dicembre 1984 con cui il tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società « Cooperativa zootecnica fra produttori agricoli » con sede in Rio Saliceto (Reggio Emilia);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa zootecnica fra produttori agricoli » con sede in Rio Saliceto (Reggio Emilia) costituita per rogito notaio Corbelli Pier Giorgio in data 5 agosto 1976 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Angelo Taralli, nato a Foggia il 24 settembre 1934, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3668)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 marzo 1985.

Norme applicative ed esplicative della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, in materia di contribuzione statale intesa a ridurre gli oneri finanziari a carico degli armatori per i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione di navi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 361, e le relative norme di applicazione stabilite con decreti ministeriali 6 ottobre 1982 e 14 aprile 1983;

Vista la legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, recante rifinanziamento, con modifiche ed integrazioni, della legge 10 giugno 1982, n. 361;

Ritenuto necessario aggiornare le norme applicative ed esplicative della legge n. 361/1982, quale modificata ed integrata dalla legge n. 848/1984, sia sotto il profilo dei limiti dei corrispettivi di spesa già previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 6 ottobre 1982, sia per gli aspetti procedurali fissati dai citati decreti;

Ritenuta l'opportunità di procedere anche alla riproposizione compilativa delle suddette norme applicative ed esplicative, per quanto attiene alle disposizioni legislative ancora operanti;

Vista la proposta della commissione interministeriale di cui all'art. 9 della legge 10 giugno 1982, n. 361, modificata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Con il termine « legge » viene indicata la legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge si considerano:

lavori di trasformazione: quelli che comportano un radicale mutamento delle caratteristiche principali delle unità di cui all'art. 2 della legge;

lavori di modificazione: quelli che variano alcune parti dell'unità le cui caratteristiche restano sostanzialmente immutate;

lavori di grande riparazione: quelli necessari per rimettere in efficienza le unità, il cui importo riconosciuto sia non inferiore ai limiti appresso indicati:

a) unità fino a 3.000 t.s.l. . .	L.	400.000.000
b) unità da 3.001 a 5.000 t.s.l. .	»	650.000.000
c) unità da 5.001 a 10.000 t.s.l. .	»	950.000.000
d) unità oltre 10.000 t.s.l. . . .	»	1.250.000.000

I predetti limiti di tonnellaggio sono raddoppiati, fermi restando i corrispettivi di spesa, per le navi con più di un ponte stazzate in base alla convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958.

Non sono considerati lavori di grande riparazione i lavori effettuati ai fini della periodica riclassifica.

Art. 2.

Domanda di ammissibilità

Le imprese che intendono ottenere l'ammissibilità al contributo previsto dalla legge devono presentare domanda al Ministero della marina mercantile.

Nella domanda, una per ciascuna iniziativa, devono essere indicati:

a) gli elementi di individuazione dell'impresa (ditta o ragione sociale) ed il codice fiscale;

b) il tipo d'iniziativa per la quale si richiede l'ammissibilità al contributo;

c) il tipo, la stazza lorda effettiva o presunta e le caratteristiche principali dell'unità, con la indicazione delle norme sulla stazzatura applicate o da applicarsi;

d) il prezzo dei lavori;

e) l'impresa che effettua i lavori e le date effettive o presunte di inizio e fine lavori.

Le imprese devono, inoltre, dichiarare il possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione e se abbiano richiesto od ottenuto, direttamente o indirettamente, per la medesima iniziativa, altre agevolazioni finanziarie, aventi analoghe finalità, da parte dello Stato o altri enti, in Italia o all'estero.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) *Per le nuove costruzioni*:

contratto di costruzione o di prima vendita oppure dichiarazione del cantiere che effettua i lavori in proprio;

piani generali;

specifica tecnica della costruzione con l'indicazione del peso dell'unità scarica ed asciutta, ripartito in scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritta dall'esecutore delle opere;

relazione sul progettato impiego dell'unità con riferimento al tipo di trasporto o di attività cui l'unità sarà destinata.

b) *Per i lavori di trasformazione, modificazione o grande riparazione*:

contratto di commessa dei lavori o, in mancanza, copia autentica degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere o copia delle fatture;

descrizione tecnica dei lavori con allegati, limitatamente ai lavori di trasformazione, i relativi disegni illustrativi;

distinta dei quantitativi del materiale da impiegare e della manodopera occorrente, ripartita per scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritta dall'esecutore delle opere;

estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione;

relazione sul progettato impiego dell'unità con riferimento al tipo di trasporto o di attività cui l'unità sarà destinata.

Nel caso di documenti redatti in lingua estera, gli stessi devono essere presentati con traduzione giurata in lingua italiana.

L'ammissibilità viene dichiarata con decreto del Ministro della marina mercantile.

Art. 3.

Concessione del contributo

Ai fini dell'emanazione del decreto di concessione del contributo, le imprese che abbiano già ottenuto l'ammissibilità, devono presentare domanda al Ministero della marina mercantile indicando gli estremi del decreto di ammissibilità ed allegando il certificato rilasciato dal R.I.Na. attestante la data d'inizio dei lavori.

Qualora la concessione del contributo venga richiesta contestualmente con l'ammissibilità, è necessario presentare, in aggiunta ai documenti allegati alla domanda di cui al precedente articolo, il certificato del R.I.Na. attestante la data d'inizio dei lavori.

Art. 4.

Determinazione definitiva del contributo

Ai fini dell'emanazione del decreto di determinazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono far pervenire al Ministero della marina mercantile domanda con allegati i seguenti documenti:

certificato del R.I.Na. da cui risulti la data d'inizio, del raggiungimento del 25 % e dell'ultimazione dei lavori;

certificato del R.I.Na. da cui risulti, nel caso di nuove costruzioni, il peso dell'unità scarica ed asciutta suddiviso in scafo, allestimento ed apparato motore;

certificato del R.I.Na. attestante, per le navi, la più alta classe con l'esatta indicazione della data della sua acquisizione o, per le altre unità, copia del certificato di navigabilità rilasciato dall'autorità marittima;

certificato dell'autorità marittima con l'indicazione delle norme sulla stazzatura applicata;

certificato dell'autorità marittima di cui risulti il tipo di trasporto o di attività cui l'unità è abilitata;

certificato dell'autorità marittima da cui risulti la destinazione o meno delle navi da passeggeri ad attività da crociera;

estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione;

contratti relativi ad aggiunte e/o varianti nonché copia delle fatture delle eventuali forniture ed attrezzature fuori contratto connesse o pertinenti alla commessa, corredati dall'indicazione dei pesi dei materiali impiegati;

distinta dei materiali e della manodopera utilizzata, convalidata dal R.I.Na. qualora si tratti di lavori di trasformazione, modificazione o grande riparazione.

Art. 5.

Corresponsione delle rate semestrali di contributo

Ai fini della corresponsione delle rate semestrali di contributo le imprese beneficiarie devono far pervenire, alla scadenza di ciascun semestre, domanda al Ministero della marina mercantile contenente:

gli elementi di individuazione dell'impresa (ditta o ragione sociale) ed il codice fiscale;

il tipo di iniziativa per la quale è stato concesso il contributo con gli estremi del decreto di concessione;

indicazione e data di scadenza delle rate;

estremi dell'eventuale atto di cessione del contributo;

indicazione delle modalità richieste per il pagamento, con gli estremi dell'eventuale procura a riscuotere;

dichiarazione attestante che non sono intervenuti mutamenti nei requisiti previsti per la concessione del contributo e che non è stata richiesta od ottenuta, direttamente o indirettamente, altra agevolazione finanziaria, di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge.

Qualora l'ammontare del contributo concesso sia stato calcolato in via presuntiva, alla domanda deve essere allegata idonea fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo a copertura della rata stessa, maggiorata degli interessi da calcolarsi secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 6 della legge.

A tale fidejussione il Ministero della marina mercantile rinuncia, su istanza dell'interessato, all'atto del perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo.

Qualora l'ammontare del contributo concesso sia stato determinato in via definitiva, alla domanda deve essere allegato il certificato dell'autorità marittima attestante che l'unità ha conservato, nel semestre scaduto, i requisiti di nazionalità.

La conservazione della più alta classe del R.I.Na. può accertarsi dal Ministero della marina mercantile sulla base dei tabulati rilasciati semestralmente dal R.I.Na.

La riacquisizione della più alta classe del R.I.Na. dopo un periodo di perdita temporanea non superiore a ventiquattro mesi, può dar luogo al ripristino della corresponsione dei contributi, comprese le rate maturate.

Art. 6.

Disposizioni finali

Il Ministro della marina mercantile, qualora non possano essere forniti elementi o documenti richiesti per la concessione dei contributi relativi ai lavori ultimati prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, può richiederne altri equipolenti.

In ogni caso il Ministero della marina mercantile può richiedere altri elementi o documenti istruttori.

Le domande ed i documenti debbono essere prodotti in duplice copia di cui una in bollo.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1985

Il Ministro: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1985
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 315

NOTE

Note alla premessa:

— La legge 10 giugno 1982, n. 361, recante «*Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale*» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 giugno 1982, mentre i decreti ministeriali 6 ottobre 1982 e 14 aprile 1983 sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1982 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 23 agosto 1983.

— La legge 11 dicembre 1984, n. 848, riguardante «*Provvidenze per l'industria armatoriale*» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

Note all'art. 1, comma secondo:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 361/1982, nella formulazione risultante dalla modifica apportata dall'art. 7 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, è il seguente:

« Il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, un contributo inteso a ridurre gli oneri finanziari per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione di navi mercantili effettuati nei cantieri nazionali od i Paesi della Comunità economica europea.

Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera da realizzarsi, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere.

Esso è pari al:

a) 2,75 per cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni del prezzo dei lavori di costruzione, trasformazione e modificazione di navi mercantili;

b) 2,25 per cento per ogni semestre e per la durata di 6 anni del prezzo dei lavori per le grandi riparazioni di navi mercantili.

Il contributo è elevato al 3,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di dodici anni, del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di lavori relativi alla costruzione, trasformazione e modificazione dei seguenti tipi di unità:

1) navi traghetto e navi per carico secco con più di un ponte, navi portacontenitori, navi di linea a tipologia mista, *multipurpose*, navi per servizio *Feeder*, inferiori a 10.000 tonnellate di stazza lorda, qualora stazzate in base alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969 ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958; per le navi traghetto di nuova costruzione, idonee al trasporto congiunto di passeggeri e mezzi gommati, si prescinde dal limite di tonnellaggio;

2) navi da carico liquido o gas liquefatto, inferiori a 8.000 tonnellate di stazza lorda;

3) navi inferiori a 4.000 tonnellate di stazza lorda;

4) navi da passeggeri, adibite a crociera, i cui lavori siano iniziati posteriormente al 1° gennaio 1984;

5) navi ed altri mezzi nautici, per lavori in mare di interesse energetico, qualora si tratti di costruzione di navi o di mezzi nautici ad avanzata tecnologia nonché unità da ricerche.

La concessione del contributo non è compatibile con altre agevolazioni finanziarie aventi analoghe finalità di cui benefici il committente corrisposte per la stessa iniziativa in Italia e all'estero.

Il prezzo di cui al secondo e al terzo comma deve essere ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile e deve essere determinato tenuto conto anche delle eventuali forniture e attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, determina i criteri per la formulazione del giudizio di congruità del prezzo di cui al secondo e al terzo comma.

Per le nuove costruzioni il prezzo ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile è maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari ».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 361/1982, nella formulazione risultante dalla modifica apportata dall'art. 8 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, è il seguente:

« Sono ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1 i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unità a scafo metallico, abilitate alla navigazione, di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a scafo metallico e tecnologia avanzata per trasporto passeggeri;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV;

c) galleggianti, costruzioni antinquinamento, costruzioni di interesse energetico e altri mezzi nautici per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate.

d) unità a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi.

Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le unità da diporto e quelle abilitate esclusivamente, salvo quanto disposto alla lettera *c)* del precedente comma, al servizio marittimo dei porti e delle rade nonché le navi che non siano in possesso, anche dopo l'effettuazione dei lavori, della più alta classe del Registro italiano navale ».

Nota all'art. 1, comma terzo:

La convenzione di Londra del 23 giugno 1969, sulla stazzatura delle navi, è stata ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1974.

Nota all'art. 5, comma primo:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 361/1982 è riportato nella nota all'art. 1, comma secondo.

Nota all'art. 5, comma secondo:

Il testo dell'art. 6, primo comma, della legge n. 361/1982 è il seguente:

« La mancata osservanza dei termini di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e del successivo articolo 7 nonché la vendita all'estero dell'unità per la quale è stato concesso il contributo, intervenuta prima che sia trascorso almeno un terzo del periodo di erogazione del contributo stesso, comportano la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme percepite più gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti ».

(3613)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1985.

Rettifiche al decreto di emissione dei certificati di credito del Tesoro da assegnare ad aziende ed istituti di credito per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 314138/66-AU-70 del 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1985, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 86, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 6 giugno 1985, con cui è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro di durata decennale, con godimento 1° luglio 1984, da assegnare ad aziende ed istituti di credito per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649;

Visto il proprio decreto n. 315583/66-AU-70 del 13 giugno 1985, con cui sono state apportate alcune rettifiche al succennato decreto ministeriale del 17 maggio 1985;

Visto, altresì, l'elenco allegato al suddetto decreto ministeriale del 17 maggio 1985, concernente l'assegnazione dei certificati alle suddette aziende ed istituti di credito;

Considerato che sono state riscontrate, nel suddetto elenco, talune inesattezze, dovute a mero errore materiale, relativamente all'assegnazione dei certificati alla Banca popolare di Intra, al Monte dei Paschi di Siena e alla Cassa rurale e artigiana di Costozza e Tramonte Praglia;

Ritenuta, di conseguenza, l'opportunità di procedere alla rettifica del suddetto decreto di emissione dei titoli nonché del relativo allegato, onde far luogo all'assegnazione dei titoli in argomento seconda la nuova ripartizione derivante dall'accertamento delle riscontrate inesattezze;

Decreta:

A parziale rettifica del decreto ministeriale numero 314138/66-AU-70 del 17 maggio 1985, meglio citato nelle premesse, nonché del tabulato allegato al provvedimento medesimo, concernente l'assegnazione di certificati di credito del Tesoro ad aziende ed istituti di credito, per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta, l'attribuzione dei titoli stessi alle aziende di credito sottoindicate avverrà per i seguenti importi:

Banca popolare di Intra:

importo capitale . . . . L. 5.096.796.000
importo interessi . . . . » 1.141.578.000
totale credito d'imposta . . . » 6.238.374.000
importo dei certificati assegnati » 6.239.000.000

Cassa rurale ed artigiana di Costozza e Tramonte Praglia:

importo capitale . . . . L. 991.501.000
importo interessi . . . . . . » 130.145.000
totale credito d'imposta . . . . » 1.121.646.000
importo dei certificati assegnati » 1.122.000.000

Monte dei Paschi di Siena:

importo capitale . . . . L. 23.771.931.000
importo interessi . . . . . . » 7.437.079.000
totale credito d'imposta . . . . » 31.209.010.000
importo dei certificati assegnati » 31.210.000.000

L'importo complessivo dell'emissione dei certificati si eleva, pertanto, a L. 4.846.210.000.000, ripartito, fra le dieci serie di cui si compone l'emissione stessa, nella maniera seguente:

la serie n. 1, per L. 490.335.000.000;

le serie numeri 2, 3, 8, 9 e 10, per l'importo di lire 484.103.000.000 ciascuna;

la serie n. 4, per L. 484.093.000.000;

la serie n. 5, per L. 483.680.000.000;

la serie n. 6, per L. 483.488.000.000;

la serie n. 7, per L. 484.099.000.000.

L'onere per interessi relativo all'anno 1985, che farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, si eleva, di conseguenza, a L. 460.389.950.000; essendo già stato disposto il pagamento della somma di lire 459.897.850.000, il residuo importo di L. 492.100.000 verrà corrisposto, quanto a L. 462.703.100 mediante utilizzazione delle somme introitate dalla Banca d'Italia a norma dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 17 maggio 1985, in ciò modificando il disposto del medesimo articolo, e quanto al residuo importo di lire 29.396.990 mediante un ulteriore pagamento a carico del suddetto capitolo di spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1985
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 238

(3645)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ulteriore integrazione della commissione consultiva per i problemi dei trasporti in regime di temperatura controllata

Con decreto ministeriale 27 giugno 1985 l'art. 1 del decreto ministeriale 4 febbraio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1985), con il quale è stata modificata e integrata la composizione della commissione consultiva per i problemi dei trasporti in regime di temperatura controllata (A.T.P.), è stato modificato come segue:

« La composizione della commissione consultiva di cui all'art. 10 del proprio decreto n. 1182 del 28 febbraio 1984 è modificata come segue:

tre dirigenti della M.C.T.C., di cui uno con funzione di presidente;

un rappresentante delle associazioni di categoria dei costruttori, della Confindustria, della Confagricoltura, della Confesercenti, della Federalimentari, della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, nonché delle associazioni nazionali più rappresentative delle categorie degli autotrasportatori che fanno parte del comitato centrale per l'albo di cui alla legge n. 298/1974 ».

(3647)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 880 Mod. 25A. — Data: 24 aprile 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Di Mauro Maria, nata in Ionia il 22 ottobre 1900. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3239)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vinicola Peligna di Pratola Peligna (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 16 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spea di Teramo, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nuova Nadian di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa Timperio operante nell'area dei comuni di Corfinio, Raiano e Vittorino (L'Aquila) per i lavori al progetto PS 23/301 e PS 23/635 sospesi dal 2 aprile 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda Sime S.p.a. cantiere di Marconia (Matera) operante nelle aree di Agro Pisticci, Craco, Montalbano, Ferrandina, Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche, sospesi dal 9 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie del Tirreno, con sede in Napoli e stabilimento in Sesto Campano (Isernia), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Michelucci, con sede in Sesto Campano e stabilimenti in Coreno Ausonio (Frosinone) e Sesto Campano (Isernia), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta C.L.S. - Costruzione legno sud, con sede e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sider Torri di Sala Consilina (Salerno), è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Organizzazione Limongelli - Gestione mensa aziendale presso la S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana di S. Maria Capua Vetere (Caserta), dal 14 giugno 1982 al 12 dicembre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo, unità di Roma e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetto PS 3/45 e PS 3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° ottobre 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mericor - Meridionale cornici, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mangimi Marzoli, in Torre del Greco (Napoli), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Vizia Transfer, con sede in Avellino ed unità produttiva presso lo stabilimento Nuova Italsider C.S.I. S.p.a. di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio di Myriam & Avana di Salvatore Scala, con stabilimento in Napoli-Ponticelli, è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrografite meridionale, con sede e stabilimento in Caserta, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Guida Vincenzo - Industria mobili, con stabilimento in Angri (Salerno).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno) ed impegnate nella costruzione della seconda Università di Salerno, resisi disponibili dal 27 agosto 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 novembre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluorsid, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini, zona industriale di Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 6 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Solinlegno e Solinferro, con sede e stabilimento in Sassari, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallotecnica sarda, con sede in Cagliari e stabilimento in Portoscuso (Cagliari), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta, stabilimento di Porto Torres (Sassari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Samim, con sede legale in Roma e miniera di Fontana Raminosa Gadoni (Nuoro), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Creazioni Soldano Hautes Fourrures, con sede legale e unità produttiva in Genova, è prolungata all'8 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ascoli, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento in Genova-Voltri, è prolungata al 25 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, in Genova, è prolungata al 13 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerusa, con sede in Genova-Voltri, uffici amministrativi e stabilimento in Masone (Genova), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.P. - Formatura iniezioni polimeri, con sede legale in Sori (Genova) e sede amministrativa in Genova, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pio Faggian, acciaierie elettriche, in La Spezia, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Marsport S.a.s. di G. Pizzato & C., con sede legale e stabilimento in Marostica (Vicenza), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Padovan S.n.c., con sede legale e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Zincol Veneta S.p.a. con sede e stabilimento in Barbarano Vicentino (Vicenza), è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piarotto fabbricamobili, con sede e stabilimento in Mirano Campocroce (Venezia), è prolungata al 16 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B.-Nord sede di Piacenza, unità di Piacenza (comprese le unità già R.D.B.-Prefabbricati), stabilimenti di Pontemure (Piacenza), Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), Salsomaggiore Terme (Parma), Beverara (Bologna), Gaggio di Marcon (Venezia), Mortesins di Ruda (Udine), Cadeo (Piacenza), già R.D.B.-Terrecotte, Valmontana di Monticelli (Piacenza) e Occimiano (Alessandria) già R.D.B.-Prefabbricati, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Sasso Marconi (Bologna), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mosele Milena di Bologna, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oreste Luciani, con sede e stabilimento in Parma, è prolungata al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Gaviga S.p.a., con sede legale e stabilimento in Fusignano (Ravenna), è prolungata al 23 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smov - Industrie ceramiche di Casalgrande (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1984 all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.C.F. - Cooperativa artigiana ceramisti faentini di Faenza (Ravenna), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wrapmatic di Lippo di Calderara di Reno (Bologna), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laltesi escavatori di Alseno (Piacenza), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio piacentino di Piacenza, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluorsid, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini, zona industriale di Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 6 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 è prolungata per un mese la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Timperio operante nell'area dei comuni di Corfirio, Raiano e Vittorito (L'Aquila), per il completamento dei lavori relativi al progetto PS 23/310 e PS 23/635.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda Sime S.p.a., cantiere di Marconia (Matera), impegnata nei lavori di costruzione di opere pubbliche nelle aree di Agro Pisticci, Craco, Montalbano, Ferrandina, Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, sospesi dal 9 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data.

L'azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Michelucci, con sede in Sesto Campano e stabilimenti in Coreno Ausonio (Frosinone) e Sesto Campano (Isernia), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Organizzazione Limongelli - Gestione mensa aziendale presso la S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana di S. Maria Capua Vetere (Caserta), è prolungata al 13 marzo 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo, unità di Roma e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mericor - Meridionale cornici, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta, stabilimento di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 14 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Samim, con sede legale in Roma e miniera di Fontana Raminosa-Gadoni (Nuoro), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerusa, con sede in Genova-Voltri, uffici amministrativi e stabilimento in Masone (Genova), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.P. - Formatura iniezioni polimeri, con sede legale in Sori (Genova) e sede amministrativa in Genova, è prolungata al 4 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Cadeo della S.p.a. R.D.B. - Terrecotte, in Piacenza, ora della S.p.a. R.D.B.-Nord, in Piacenza, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Gaviga S.p.a., con sede legale e stabilimento in Fusignano (Ravenna), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smov - Industrie ceramiche di Casalgrande (Reggio Emilia), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda Sime S.p.a., cantiere di Marconia (Matera), impegnata nei lavori di costruzione di opere pubbliche nelle aree di Agro Pisticci, Craco, Montalbano, Ferrandina, Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, sospesi dal 9 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data.

L'azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Michelucci, con sede in Sesto Campano e stabilimenti in Coreno Ausonio (Frosinone) e Sesto Campano (Isernia), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Organizzazione Limongelli - Gestione mensa aziendale presso la S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana di S. Maria Capua Vetere (Caserta), è prolungata al 12 giugno 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mericor - Meridionale cornici, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluorsid, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini, zona industriale di Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 9 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Chimica Augusta, stabilimento di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B.-Nord, con sede in Piacenza e stabilimenti in Caorso (Piacenza), Cortemaggiore (Piacenza), Borgonovo (Piacenza), Villafranca (Asti), Folzano (Brescia) e Cenesi (Savona), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 marzo 1985 relativo al solo stabilimento di Cenesi.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smov - Industrie ceramiche di Casalgrande (Reggio Emilia), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda Sime S.p.a., cantiere di Marconia (Matera), impegnata nei lavori di costruzione di opere pubbliche nelle aree di Agro Pisticci, Craco, Montalbano, Ferrandina, Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, sospesi dal 9 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data.

L'azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Michelucci, con sede in Sesto Campano e stabilimenti in Coreno Ausonio (Frosinone) e Sesto Campano (Isernia), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B.-Nord, con sede in Piacenza e stabilimenti in Caorso (Piacenza), Cortemaggiore (Piacenza), Borgonovo (Piacenza), Villafranca (Asti), Folzano (Brescia) e Cenesi (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 gennaio 1985 relativo al solo stabilimento di Cenesi.

(3439)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Diclesil G

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 22 novembre 1972 all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, via G. Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Diclesil G già registrato al n. 0328.

(3544)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzo della benzina super priva di piombo

(Provvedimento n. 24/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, n. 34 del 16 ottobre 1984 e n. 5 del 21 febbraio 1985;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 23 del 27 maggio 1985;

Vista la direttiva C.E.E. n. 85/210 che concerne il riavvicinamento delle legislazioni relative al tenore di piombo nelle benzine;

Considerata l'opportunità di assicurare la presenza di benzina senza piombo su alcuni punti dislocati lungo la rete autostradale per favorire le direttrici dove si prevede un elevato transito turistico;

Constatata la necessità di fissare il prezzo del prodotto in oggetto ad un valore provvisorio e sperimentale tale da coprire i maggiori costi industriali relativi principalmente alla fase distributiva;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo massimo al consumo, all'impianto di erogazione della benzina priva di piombo avente caratteristiche conformi alle specifiche C.U.N.A. ed alla normativa vigente, comprensivo delle imposte è fissato come segue:

benzina super senza piombo . . . . . L./lt 1370

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 3 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(3695)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 125165 del 2 luglio 1985 praticabili dal 5 luglio 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	703
Gasolio agricoltura	»	501
Petrolio agricoltura	»	490
Gasolio pesca e piccola marina	»	459
Petrolio pesca e piccola marina	»	449
Olio combustibile ATZ (SIF - SIVA)	L./kg	310,26
Olio combustibile BTZ (SIF - SIVA)	»	341,29

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	638	641	644	647	650
Petrolio (*)	»	678	681	684	687	690
Olio comb.le fluido	L./kg	477	480	483	486	489

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt.	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(3696)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Mantenimento in fase di potenziale coltivazione delle miniere ai sensi dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752. (Deliberazione 28 marzo 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto in particolare l'art. 14 della predetta legge che prevede il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di miniere che presentino particolare interesse per motivi strategici o di economia generale del Paese;

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 246, che modifica ed integra la legge 752/1982;

Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 che fissa al punto 8, gli indirizzi generali per il mantenimento in stato di potenziale coltivazione delle miniere aventi le caratteristiche sopra descritte;

Vista la delibera del CIPE dell'8 agosto 1984 che, conformemente al disposto dell'art. 6 della legge n. 246/1984, individua le miniere ammissibili al contributo per le spese sostenute per il mantenimento in stato di potenziale coltivazione nel periodo 3 novembre 1982-31 dicembre 1983;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmessa in data 9 febbraio 1985, con la quale, su conforme parere del Consiglio superiore delle miniere espresso nelle sedute del 5 luglio 1984, del 16 novembre 1984 e del 21 dicembre 1984, sono state indicate le miniere ritenute ammissibili al contributo previsto dall'art. 14 della legge n. 752/1982;

Visti i pareri delle regioni interessate, ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge n. 752/1982;

Preso atto dell'opportunità di programmare la gestione delle risorse finanziarie disponibili sia in conformità a quanto già deliberato dal CIPE nella seduta dell'8 agosto 1984 per le attività svolte dal 3 novembre 1982 al 31 dicembre 1983 e sia in relazione alle esigenze che si prevede potranno verificarsi nella restante parte del quinquennio (1982-86);

Ritenuto di stabilire, in relazione agli oneri connessi al mantenimento delle miniere in fase di potenziale coltivazione ed alle risorse finanziarie utilizzabili per il finanziamento di detti oneri, un limite massimo di costo per ciascuna miniera;

Ritenuto altresì di rinviare l'esame sul mantenimento in fase di potenziale coltivazione della miniera di Niccioleta della Solmine S.p.a. sia per l'anno 1985, nel caso in cui risultassero disponibili i mezzi finanziari per la copertura del costo di mantenimento, sia per l'anno 1986;

Delibera:

E' riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione delle seguenti miniere:

1. *Funtana Raminosa* (Nuoro) della Samim S.p.a. La durata dello stand-by è prevista per il periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1983 e per il periodo 24 gennaio 1984-31 dicembre 1985.

Il costo massimo è determinato globalmente in 3.960 milioni di lire, di cui 2.073 milioni nel primo periodo e 1.887 milioni nel secondo; l'occupazione sarà mediamente pari a 21 unità.

1.2. *Fenice Capanne* (Grosseto) della Solmine S.p.a. La durata dello stand-by è prevista in 24 mesi a decorrere dalla data del 1° gennaio 1985.

Il costo massimo in tale periodo è determinato in 6.305 milioni di lire, di cui 3.046 milioni nel 1985 e 3.259 milioni nel 1986; l'occupazione media sarà pari a 34 unità.

1.3. *Niccioleta* (Grosseto) della Solmine S.p.a. La durata dello stand-by è previsto in 12 mesi a decorrere dalla data del 1° gennaio 1984.

Il costo massimo in tale periodo è determinato in 2.560 milioni di lire; l'occupazione media sarà pari a 44 unità.

2. Il controllo sul mantenimento in stato di potenziale coltivazione delle miniere sopra indicate sarà effettuato dal Comitato sulla base della relazione che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità al punto 10, della delibera del CIPE dell'8 giugno 1983, è tenuto a presentare a cadenza semestrale. Ciò non esclude che, ove intervenissero ragioni urgenti tali da far ritenere necessaria la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione delle miniere, possa essere adottata indipendentemente dal controllo semestrale la procedura prevista dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

3. Fermo restando l'importo di 14.048 milioni di lire fissato nel quinquennio 1982-1986 per la copertura degli oneri relativi alle spese di mantenimento delle miniere in fase di potenziale coltivazione, le risorse finanziarie attualmente disponibili nel cap. 7902 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, del comercio e dell'artigianato, nonché quelle rinvenienti dai residui degli esercizi precedenti, potranno essere utilizzate per la concesisone dei contributi ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge n. 752/82.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3564)

Mantenimento in fase produttiva delle miniere ai sensi dell'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752. (Deliberazione 28 marzo 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto in particolare l'art. 15 della predetta legge che prevede il ripianamento delle perdite di gestione di miniere che presentano particolari requisiti di carattere economico e sociale;

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 246, che modifica ed integra la legge 752/1982;

Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 che fissa al punto 7, gli indirizzi generali per il ripianamento delle perdite di gestione di determinate miniere nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico;

Vista la delibera del CIPE dell'8 agosto 1984 che, conformemente al disposto dell'art. 6 della legge n. 246/1984, individua le miniere da ammettere a contributo per il ripianamento delle perdite di gestione verificatesi nel periodo 3 novembre 1982-31 dicembre 1983;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmessa in data 9 febbraio 1985, con la quale, su conforme parere del Consiglio superiore delle miniere espresso nelle sedute del 5 luglio 1984, del 16 novembre 1984 e del 21 dicembre 1984, sono state indicate le miniere ritenute ammissibili al contributo previsto dall'art. 15 della legge n. 752/1982;

Visti i pareri favorevoli delle regioni interessate, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge n. 752/1982;

Preso atto dell'opportunità di programmare la gestione delle risorse finanziarie disponibili sia in conformità a quanto già deliberato dal CIPE nella seduta dell'8 agosto 1984 per le attività svolte dal 3 novembre 1982 al 31 dicembre 1983 e sia in relazione alle esigenze che si prevede potranno verificarsi nel restante periodo temporale previsto dalla normativa vigente;

Ritenuto di indicare il livello dell'attività produttiva delle miniere, che possono fruire del contributo statale per il ripianamento delle perdite derivanti dalla gestione annuale, in una misura tale da consentire oscillazioni del volume produttivo entro i limiti del 20 per cento;

Ritenuto inoltre di determinare, in relazione alle previsioni formulate riguardo alla gestione delle singole miniere e all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, un livello massimo della perdita annuale delle singole miniere;

Considerata l'opportunità di rinviare l'esame delle proposte relative al riconoscimento in fase di coltivazione delle miniere del 1986, al momento in cui saranno disponibili informazioni più complete circa le previsioni sull'andamento gestionale delle miniere nel suddetto anno;

Delibera:

Allo scopo di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite nella delibera del CIPE in data 8 giugno 1983 e di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali di rilevante interesse nazionale si riconosce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il mantenimento in fase produttiva delle miniere sotto indicate:

1. *Ripianamento perdite relative al periodo 3 novembre* 1982-31 *dicembre* 1983

Unità minerarie	Società	Livello produttivo T x 1000	Tenori	Perdita (ml. di lire)
Masua (Cagliari)	Samim	63.0	33.0 % Zn 20.0 % Pb	11.824
Raibl (Udine)	Samim	22.6 2.6 2.2	51.0 % Zn 32.0 % Zn 70.0 % Pb	6.562
Funtana Raminosa (Nuoro)	Samim	0.7	39.0 % Zn 24.0 % Pb 10.0 % Cu	1.858 (*)
Salafossa (Belluno)	Pertusola	11.5 1.9	53.8 % Zn 71.6 % Pb	1.148

(*) Limitatamente al periodo 3 novembre 1982-31 dicembre 1982.

1.2. *Ripianamento perdite relative all'esercizio* 1984

Unità minerarie	Società	Livello produttivo T x 1000	Tenori	Perdita (ml. di lire)
Campiano (Grosseto)	Solmine	426.0	41.5 % S	3.037
Fenice Capanne (Grosseto)	Solmine	3.4 0.7 0.2 11.4	25.7 % Cu 56.2 % Zn 42.8 % Pb 48.4 % S	2.363
Orani (Nuoro)	T.G. Valchisone	17.8	Talco	1.044
Barega (Cagliari)	Bariosarda	41.8	91.0 % Ba SO 4	1.216

1.3. *Ripianamento perdite relative all'esercizio* 1985

Unità minerarie	Società	Livello produttivo T x 1000	Tenori	Perdita (ml. di lire)
Monteponi (Cagliari)	Samim	16.6 2.7 12.4	53.9 % Zn 58.6 % Pb 22.0 % Zn	11.867
Montevecchio (Cagliari)	Samim	14.0 1.5	60.0 % Zn 74.0 % Pb	3.250
Raibl (Udine)	Samim	22.2 2.2	52.5 % Zn 68.5 % Pb	2.624
Campiano (Grosseto)	Solmine	500.0	41.0 % S	4.215
Orani (Nuoro)	T.G. Valchisone	20.0	Talco	706
Barega (Cagliari)	Bariosarda	32.0	91.0 % Ba SO 4	1.235
Racalmuto (Agrigento)	Ispea	273.0	10.7 % K20	2.850

2. Ai fini del controllo dell'andamento delle perdite relative allo esercizio 1985, il Ministro dell'industria riferirà semestralmente al CIPI sulla gestione delle miniere che sono state mantenute in fase produttiva secondo le modalità produttive e di ripianamento finanziario indicate sopra.

Eventuali e rilevanti scostamenti del consuntivo rispetto alle previsioni formulate nella domanda di ripianamento delle perdite potranno formare oggetto di valutazione del comitato in base ai criteri stabiliti nel punto 7, della delibera del CIPE dell'8 giugno 1983.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà porre in atto ogni controllo per far si che l'andamento economico e finanziario delle miniere sia in linea con le previsioni della gestione annuale.

Non sono ammissibili contributi per il ripianamento delle perdite annuali di entità superiore all'importo massimo indicato sopra per ciascuna miniera.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3565)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di chirurgia toracica - istituto di seconda clinica chirurgica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame di svolgeranno presso i locali della cattedra di chirurgia toracica - istituto di seconda clinica chirurgica - policlinico Umberto I - Roma, con il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centosessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anestesiologia e rianimazione per le esigenze della cattedra . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della cattedra di anestesiologia e rianimazione - istituto di anestesiologia e rianimazione - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centosessantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terza clinica medica generale e terapia medica . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 otobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di terza clinica medica generale terapia medica - facoltà di medicina e chirurgia - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del centoventicinquesimo e centoventiseiesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Dipartimento di biopatologia umana:

quinta cattedra di anatomia ed istologia patologica posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della quinta cattedra di anatomia e istologia patologica del dipartimento di biopatologia umana - viale Regina Elena, 324 (policlinico Umberto I) - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centocinquantottesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di idrologia medica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di idrologia medica - facoltà di medicina e chirurgia - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso:

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

seconda cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologica - istituto di quinta clinica medica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della seconda cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia - istituto di quinta clinica medica - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto ed il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica dermosifilopatica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica dermosifilopatica - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

La seconda prova si svolgerà il centoventunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'stituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica urologica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica urologica - viale del Policlinico - policlinico Umberto I - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centodecimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di medicina nucleare (istituto di radiologia medica) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di medicina nucleare - istituto di radiologia medica - policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 del centoquarantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

La seconda prova si svolgerà il centoquarantunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

seconda cattedra di clinica otorinolaringoiatrica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della seconda cattedra di clinica otorinolaringoiatrica - facoltà di medicina e chirurgia - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centocinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Dipartimento di biopatologia umana:

sesta cattedra di anatomia ed istologia patologica posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della sesta cattedra di anatomia e istologia patologica del dipartimento di biopatologia umana - viale Regina Elena, 324 (policlinico Umberto I) - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centocinquantaduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(3619)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze politiche:

istituto di studi giuridici . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze politiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica (per le esigenze della prima cattedra) . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche o in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(3636)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica (per le esigenze della prima cattedra di audiologia) . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica (per le esigenze del laboratorio di fisica nucleare applicata) . . . . posti 1

istituto di fisica generale (per le esigenze del laboratorio di spettroscopia ottica) . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che intendano partecipare a più concorsi del presente avviso devono presentare domande separate per ciascun concorso. Qualora con una unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso a partecipare solo al primo dei concorsi indicati.

Le prove d'esame avranno luogo secondo il seguente calendario:

Istituto di clinica otorinolaringoiatrica (concorso per il posto per le esigenze della prima cattedra di audiologia) le prove si svolgeranno presso la clinica stessa, policlinico di Careggi, viale Morgagni, 85, Firenze, nei giorni 5, 6 e 7 settembre 1985 alle ore 8,30.

Istituto di fisica (concorso per il posto per le esigenze del laboratorio di fisica nucleare applicata) le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, largo E. Fermi, 2, Firenze, nei giorni 16, 17 e 18 settembre 1985 alle ore 8,30.

Istituto di fisica generale (concorso per il posto per le esigenze del laboratorio di spettroscopia ottica); le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, largo E. Fermi, 2, Firenze, nei giorni 23, 24 e 25 settembre 1985, alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica generale e inorganica . . . . . posti 1

Facoltà di lettere e filosofia:

servizi generali . . . . posti 1

Dipartimento di fisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco n. 4 - 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che intendano partecipare a più concorsi del presente avviso devono presentare domande separate per ogni concorso. Qualora con un'unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso solo al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Le prove d'esame avranno luogo nelle sedi e nei giorni fissati dal seguente calendario:

Istituto di chimica generale ed inorganica (facoltà di farmacia): le prove si svolgeranno presso il dipartimento di chimica, via Gino Capponi, 9, Firenze, nei giorni 7 e 8 ottobre 1985 alle ore 8,30.

Servizi generali della facoltà di lettere e filosofia: le prove d'esami si svolgeranno presso la facoltà di lettere e filosofia, piazza Brunelleschi, Firenze, nei giorni 1 e 2 ottobre 1985 alle ore 8,30.

Dipartimento di Fisica: le prove si svolgeranno presso la sede e nei giorni da destinare di cui sarà data ai candidati successiva comunicazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di gerontologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco n. 4 - 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto stesso, viale Pieraccini n. 18, Firenze, alle ore 8,30 del giorno 11 settembre 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(3635)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di fisica - sezione scienze fisiche, ex istituto di scienze fisiche . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, - via Festa del Perdono, 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(3637)

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di scienze politiche:

istituto di studi internazionali . posti 1

Facoltà di magistero:

dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione (posto *A*) . posti 1

dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione (posto *B*) . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, via VIII Febbraio n. 2, 35100 Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono essere prodotte distinte domande per ciascun concorso cui il candidato intenda partecipare.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(3658)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Firenze.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica IV della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 4 luglio 1984, è riaperto per la durata di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

I titoli di studio validi per la partecipazione al concorso sono: diploma di laurea in medicina e chirurgia e in scienze biologiche.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la clinica medica IV - policlinico di Careggi - viale Morgagni n. 85 - Firenze, alle ore 8,30 dei giorni 12, 13 e 14 settembre 1985.

(3638)

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Pisa

Le prove di esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato, indetto con decreto rettorale n. 534/84 del 20 agosto 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984 avranno luogo in Pisa, presso il dipartimento di filosofia, via P. Paoli, con il seguente diario:

2 settembre 1985 alle ore 8,30 prima prova scritta;

3 settembre 1985 alle ore 8,30 seconda prova scritta;

4 settembre 1985 alle ore 8,30 terza prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta).

(3639)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinvio delle prove scritte del concorso a dodici posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura

A causa della sopravvenuta indisponibilità del palazzo degli esami, le prove scritte del concorso a dodici posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, settima qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1984, già previste per i giorni 22 e 23 luglio 1985, come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 10 maggio 1985, sono state rinviate.

Il nuovo diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1985.

(3678)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 13

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 13 a:

a) *Ospedale «Borella» di Giussano*:

un posto di capo sala (ruolo sanitario - operatore professionale di 1ª categoria - coordinatore);

un posto di tecnico di radiologia (ruolo sanitario - operatore professionale di 1ª categoria - collaboratore);

un posto di tecnico di laboratorio (ruolo sanitario - operatore professionale di 1ª categoria - collaboratore).

b) *Ospedale «Villa» di Mariano Comense*:

un posto di primario di medicina generale (ruolo sanitario - profilo professionale medici - posizione funzionale primario ospedaliero);

due posti di infermiere professionale (ruolo sanitario - operatore professionale di prima categoria - collaboratore).

c) *Servizi amministrativi*:

un posto di assistente amministrativo (ruolo amministrativo - assistente amministrativo).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Giussano (Milano).

(3643)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 155 del 3 luglio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

A.T.A.F. - Azienda consortile trasporti autolinee fiorentine: Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di conducente di linea.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 24.
Norme relative al mancato versamento dei contributi volontari per il completamento dei periodi di iscrizione ai fondi di previdenza e di solidarietà.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai consiglieri regionali che abbiano chiesto il versamento dei contributi volontari a completamento dei periodi di iscrizione al fondo di previdenza qualora effettuino tali versamenti con un ritardo superiore ad un mese e fino a sei mesi verranno applicati gli interessi di mora.

I contributi obbligatori trattenuti ai consiglieri inadempienti che hanno richiesto il completamento del quinquennio saranno loro restituiti senza interessi, fermo restando la perdita del diritto al completamento stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 marzo 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 marzo 1985.

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 25.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, così come risulta modificato dall'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Sull'indennità di cui alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, è operata la detrazione di L. 50.000 in ogni caso di assenza dei consiglieri regionali dalle sedute del consiglio e degli organismi consiliari, tranne l'assenza conseguente lo svolgimento di incarichi, formalmente conferiti dal consiglio regionale, dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale e quella per infermità.

Le somme ricavate in applicazione delle disposizioni del comma precedente saranno versate in favore dei fondi di previdenza di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 ».

Le disposizioni di cui al comma precedente verranno applicate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 marzo 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 marzo 1985.

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1985, n. 26.
Realizzazione dell'ospedale di Pietralata in Roma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento della rete ospedaliera romana, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, relativa alla « Riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma » e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la costruzione dell'ospedale di Pietralata ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 56, concernente « Interventi urgenti regionali per la ristrutturazione dei presidi sanitari ».

Art. 2.

In analogia a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 15, concernente la « Realizzazione dell'ospedale di Ostia », il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, è autorizzato a stipulare apposito contratto con la INSO S.p.a. (Sistemi per le infrastrutture sociali - Società a totale partecipazione statale) relativo alla progettazione esecutiva a costruzione, in concessione, con il metodo « Oxford », del complesso ospedaliero di cui al precedente art. 1 per un totale di trecentosessanta posti letto, da erigersi con la formula « chiavi in mano » a Roma nell'area già prevista a tale scopo nel piano regolatore generale del comune di Roma, zona Pietralata.

Art. 3.

La società concessionaria, qualora intenda servirsi di apporti di altri soggetti operativi per la realizzazione dell'opera, a parità di condizioni, assegnerà l'esecuzione dei lavori previsti ad imprese o cooperative di produzione e lavoro che operano anche nell'ambito regionale.

Art. 4.

Il progetto esecutivo ed i relativi capitolati che dovranno essere presentati alla giunta regionale entro quattro mesi dalla data di esecutività del contratto di cui al precedente art. 2, dovranno essere redatti sulla base di quelli a suo tempo approvati per l'ospedale di Ostia i sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 15, con gli adeguamenti tecnici, tecnologici ed organizzativi conseguenti alla diversa funzione e localizzazione dell'opera.

Il costo dell'opera sarà determinato sulla base dei prezzi a suo tempo approvati dal consiglio regionale per la realizzazione dell'ospedale di Ostia, con gli adeguamenti di legge.

Art. 5.

La giunta regionale dovrà approvare il progetto esecutivo ed i relativi capitolati entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione, sentito il comitato tecnico consultivo di cui allo art. 5 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

Art. 6.

L'ospedale dovrà essere consegnato, finito e funzionale, entro ventiquattro mesi dalla data di consegna dei lavori e dell'area libera.

Saranno applicate le procedure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 15.

Art. 7.

L'unità sanitaria locale RM/5, con propri atti deliberativi provvederà a definire, anche in via transattiva, eventuali rapporti tuttora pendenti relativi a pregresse progettazioni dell'ospedale di Pietralata.

I relativi oneri finanziari sono a carico della presente legge.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 55.000 milioni ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 56.

Alla copertura finanziaria conseguente si provvederà a carico del cap. 13207 del bilancio pluriennale 1984/1986 limitatamente agli esercizi 1985 (lire 20.000 milioni) e 1986 (lire 35.000 milioni).

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 marzo 1985

PANIZZI

Promulgata ai sensi dell'art. 32 dello statuto della regione Lazio, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica italiana.

(2704)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1985, n. 23.

Variazione delle zone per la gestione dei servizi socio-sanitari n. 1 e n. 3 di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 9 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1) Le zone come determinate dalla tabella *A* allegata alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, sono variate mediante l'esclusione del comune di Bedero Valcuvia dall'ambito territoriale n. 1 e la contestuale aggregazione all'ambito territoriale n. 3.

2) Le assemblee in carica delle associazioni intercomunali degli ambiti territoriali n. 1 e n. 3 restano confermate nella composizione quale risulta dalle elezioni indette con decreto del presidente della giunta regionale 24 luglio 1980, n. 310.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *febbraio* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *marzo* 1985, *prot. n.* 20802/4810).

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1985, n. 24.

Variazione delle zone per la gestione dei servizi socio-sanitari n. 3 e n. 6 di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 9 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1) Le zone come determinate dalla tabella *A* allegata alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, sono variate mediante l'esclusione del comune di Carnago dall'ambito territoriale n. 6 e la sua contestuale aggregazione all'ambito territoriale n. 3.

2) Le assemblee in carica delle associazioni intercomunali degli ambiti territoriali n. 3 e n. 6 restano confermate nella composizione quale risulta dalle elezioni indette con decreto del presidente della giunta regionale 24 luglio 1980, n. 310.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *febbraio* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *marzo* 1985, *prot. n.* 20802/4811).

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1985, n. 25.

Variazione delle zone per la gestione dei servizi socio-sanitari numeri 1, 2, 13, 19, 51, 52 e 62 di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 9 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1) Le zone così come determinate dalla tabella *A*, allegata alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, sono variate mediante:

l'esclusione del comune di Ferrera di Varese dall'ambito territoriale n. 2 e l'aggregazione all'ambito territoriale n. 1;

l'esclusione del comune di Giussano dall'ambito territoriale n. 13 e l'aggregazione all'ambito territoriale n. 62;

l'esclusione del comune di Santa Maria Rezzonico dall'ambito territoriale n. 19 e l'aggregazione all'ambito territoriale n. 18;

l'esclusione del comune di Isola Dovarese dall'ambito territoriale n. 52 e l'aggregazione all'ambito territoriale n. 51.

2) Le assemblee delle associazioni intercomunali degli ambiti territoriali di cui al comma precedente restano confermate nella composizione quale risulta dalle elezioni indette con decreto del presidente della giunta regionale 24 luglio 1980, n. 310.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *febbraio* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 25 *marzo* 1985, *prot. n.* 20802/4487).

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1985, n. 26.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1981, n. 36.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 9 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1) Quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1981, n. 36, riguardo alla lettera *c*), deve intendersi nel senso che:

sono considerati « gruppi associati di esercenti il commercio al dettaglio » in coerenza con quanto stabilito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517: tutti i soggetti beneficiari individuati dall'art. 1 della stessa legge n. 517/75.

Art. 2.

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *febbraio* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *marzo* 1985, *prot. n.* 22602/4812).

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1985, n. 27.

Partecipazione regionale alla realizzazione di un centro espositivo a prevalente vocazione tessile in provincia di Como.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 9 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1) La regione Lombardia nel quadro delle iniziative per la promozione delle attività tessili eroga un contributo straordinario in conto capitale di lire 5.000 milioni alla realizzazione di un centro espositivo a prevalente vocazione tessile in provincia di Como.

2) Il contributo sarà destinato sia all'acquisto di immobili, che alla costruzione di stabili per la realizzazione del centro espositivo.

3) L'erogazione del contributo è subordinata alla promozione dell'iniziativa da parte degli enti locali comaschi.

4) Il contributo potrà essere erogato per quote nella misura di lire 2.000 milioni per l'acquisizione di immobili e per lire 3.000 milioni per la realizzazione del centro espositivo, agli enti locali singoli o consorziati.

5) Il contributo dovrà essere revocato qualora il centro espositivo non fosse realizzato.

6) La giunta regionale è autorizzata ad assumere tutte le iniziative che si rendono opportune per la realizzazione del centro espositivo.

Art. 2.

1) Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la concessione di un contributo straordinario in conto capitale di L. 5.000 milioni.

2) Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente primo comma trovano copertura finanziaria per pari importo nel bilancio pluriennale 1985-87, parte II « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 3.4.6.1. « Interventi nel settore tessile » tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

3) Al finanziamento dell'onere di lire 5.000 milioni previsto per il 1985 dal precedente primo comma si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali finanziati con mutuo » iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

4) In relazione a quanto disposto dal presente articolo nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, parte II, ambito 3, settore 4, obiettivo 6, progetto 1 è istituito il capitolo 2.3.4.6.1.1951 « Contributo straordinario *in capitale per la realizzazione di un centro espositivo tessile* in provincia di Como » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *febbraio* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *marzo* 1985, *prot. n.* 22702/4813).

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1985, n. 28.

Imposta regionale sulle concessioni statali - Modifiche dell'ammontare per alcuni tipi di concessione.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 9 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1) L'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2, è sostituito con il seguente:

« L'imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, è dovuta dal concessionario nella misura di trecento lire per ogni cento lire di canone erariale ad eccezione delle seguenti concessioni per le quali la suddetta imposta è così determinata:

a) cento lire per ogni cento lire di canone: per derivazione d'acqua per uso produzione energia elettrica e forza motrice;

b) cinquanta lire per ogni cento lire di canone: per derivazione di acque pubbliche destinate a scopo prevalentemente irriguo, comprese le licenze di attingimento di acqua e, nelle pertinenze idrauliche, a coltura pioppicola ».

Art. 2.

1) L'imposta di cui al precedente art. 1, si applica ai canoni annui il cui presupposto si verifica successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1) Con l'entrata in vigore della presente legge, vengono abrogate le leggi regionali:

14 agosto 1973, n. 35; 18 giugno 1983, n. 50 e 4 giugno 1984, n. 26.

Art. 4.

1) La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 25 *marzo* 1985, *prot. n.* 22702/4488).

(3001)

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1985, n. **29**.

Contributo annuale della regione Lombardia all'Istituto lombardo per la storia del Movimento di Liberazione.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. In considerazione dell'alto valore di documentazione, ricerca e della attività svolta nella regione Lombardia per sviluppare e diffondere il patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza, all'Istituto lombardo per la storia del Movimento di Liberazione — associato all'Istituto nazionale di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3 — riconosciuto ai sensi della legge regionale 27 agosto 1983, n. 66 quale istituzione culturale d'interesse regionale, la Regione concede un contributo annuo di funzionamento.

Art. 2.

1. L'erogazione di tale contributo è disposta annualmente in una unica soluzione con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 150 milioni.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente primo comma, si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale n. 34/78.

3. Al finanziamento dell'onere di lire 150 milioni previsto per il 1985 dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.5.1.5.1.544 « Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese correnti per l'esercizio di funzioni normali » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 parte I ambito 2 settore 6 attività 3 finalità 3 è istituito il cap. 1.2.6.3.3.2034 « Contributo della Regione all'Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 150 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 6 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *aprile* 1985, *prot. n.* 22702/5175).

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1985, n. **30**.

Erogazione di anticipazione a favore degli allevatori degli indennizzi per l'abbattimento di animali infetti da malattia infettiva.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Scopo della legge

1. Allo scopo di non compromettere ulteriormente l'economia aziendale degli allevamenti colpiti dai provvedimenti di abbattimento e di distruzione degli animali infetti da malattia infettiva e per le quali è previsto l'abbattimento e la distruzione a norma delle vigenti disposizioni, è autorizzata l'erogazione in anticipazione a carico del Bilancio Regionale delle indennità di abbattimento previste dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34 nella misura dell'importo a carico dello Stato rispetto al valore medio di mercato determinato ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 1968, in attesa che lo Stato provveda all'assegnazione della quota complessiva di finanziamento prevista a carico del proprio bilancio.

Art. 2.

Procedure di liquidazione

1. Alla liquidazione in acconto delle indennità di cui al precedente art. 1, si provvede, su domanda dei proprietari degli animali abbattuti o distrutti da presentarsi all'U.S.S.L., competente per territorio, con provedimento del presidente del comitato di gestione secondo le modalità e le procedure previste dal decreto ministeriale 8 novembre 1968, integrato dal decreto ministeriale 27 aprile 1983.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. In relazione a quanto disposto dalla presente legge al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni.

(*Omissis*).

Art. 4.
Clausola d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 7 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *aprile* 1985, *prot. n.* 22402/5176).

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1985, n. 31.

Cessione in proprietà di alloggi degli I.A.C.P. costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà degli I.A.C.P. della Lombardia, realizzati senza il contributo o il concorso dello Stato.

2. La cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica effettuata ai sensi della presente legge, è diretta a ripianare i disavanzi pregressi degli istituti, a conseguire una più efficiente gestione del patrimonio amministrato dagli Istituti medesimi ed a consentire il reperimento di risorse finaziarie per l'esecuzione di programmi di manutenzione straordinaria generale sul patrimonio degli istituti stessi.

Art. 2.
Limite quantitativo delle cessioni in proprietà

1. Gli alloggi ceduti in proprietà in attuazione dei programmi di cui al successivo art. 3, nonché quelli che risultano già in corso di cessione alla data di entrata in vigore della presente legge, non potranno nel complesso superare il limite massimo corrispondente al 25% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ogni singolo istituto al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
Programma di cessione

1. L'istituto territorialmente competente richiede alla Regione l'autorizzazione a vendere sulla base di un programma che dovrà prevedere la vendita di interi stabili o delle porzioni residue di stabili già parzialmente ceduti in proprietà.

2. Il programma dovrà indicare:

a) la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istituto al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione del programma;

b) il numero degli alloggi che l'istituto intende cedere;

c) un numero sufficientemente ampio di stabili che potrebbero essere ceduti, in modo tale da consentire all'istituto, sulla base delle proposte di acquisto ricevute, di valutare quali stabili potranno essere ceduti in proprietà prevalentemente o totalmente, entro il limite di cui al precedente art. 2;

d) le condizioni tecnico-economiche degli stabili di cui al punto *c*), mediante apposita relazione;

e) i modi in cui verranno utilizzate le somme ricavate dalla vendita degli alloggi;

f) il prezzo di cessione degli alloggi stimato, secondo i contenuti di cui all'art. 9 della presente legge, dallo I.A.C.P. territorialmente competente;

g) i tempi e le fasi degli adempimenti di competenza dell'Istituto, al fine di perfezionare le cessioni entro due anni dall'autorizzazione regionale;

h) la quota residuale oggettiva e soggettiva di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, relativa agli stabili proposti per la vendita.

3. Copia del programma di cessione deve essere inviata alla giunta regionale ed ai comuni nei quali si trovano ubicati gli alloggi di cui al punto *c*) del comma precedente, e prova dell'avvenuto invio deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente primo comma; i comuni interessati possono, entro 30 giorni, formulare osservazioni alla Regione.

4. L'approvazione del programma è deliberata dalla giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento del programma stesso; trascorso il termine suddetto il programma s'intende approvato.

Art. 4.
Proposta di acquisto degli alloggi occupati

1. Gli alloggi occupati, compresi nel programma di cui all'articolo precedente, possono essere ceduti:

a) all'assegnatario dell'alloggio;

b) ai componenti il nucleo familiare definito dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, modificata e integrata dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92, purché vi sia l'assenso scritto dell'assegnatario con scrittura privata autenticata e purché, contestualmente alla vendita, venga costituito a favore dello stesso, diritto di uso dell'alloggio ceduto, ai sensi dell'art. 1022 del codice civile;

c) alle cooperative costituite dai soggetti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

2. Determinato il prezzo di cessione ai sensi del successivo art. 9, l'istituto territorialmente competente comunica agli assegnatari stessi il termine, non inferiore ai sessanta giorni, entro cui potrà essere presentata la proposta di acquisto degli alloggi occupati, indicando il prezzo, le modalità di pagamento e le condizioni della cessione.

3. La comunicazione di alienabilità sarà fatta mediante:

a) comunicazione direttamente indirizzata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli assegnatari nella quale si informano gli stessi del prezzo e delle condizioni di cessione;

b) affissioni di manifesti all'interno degli stabili nei quali si trovano gli alloggi da alienare.

Art. 5.
Accettazione dell'istituto

1. Sulla base delle proposte di acquisto ricevute, l'istituto valuta, entro novanta giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle richieste di acquisto, quali stabili potranno essere ceduti in proprietà prevalentemente o totalmente, e comunica ai proponenti, entro i successivi trenta giorni, la propria accettazione relativamente agli alloggi siti in tali stabili.

2. Entro i successivi novanta giorni, l'acquirente verserà all'Istituto il prezzo dell'alloggio, o l'acconto sul prezzo in caso di pagamento rateale, nonché l'importo dei canoni di locazione arretrati, nonché delle spese per i servizi relativi all'alloggio, che risultassero dovuti.

3. Successivamente l'istituto provvederà a comunicare all'acquirente la data entro cui si procederà alla stipulazione del rogito notarile.

4. La stipula del rogito notarile è comunque subordinata alla certificazione dell'istituto che l'assegnatario è in regola con i pagamenti dei canoni di locazione comprensivi di tutti gli oneri accessori.

Art. 6.
Alloggi invenduti

1. Qualora, nell'ambito degli stabili di cui al precedente art. 5, residuino alloggi invenduti, agli assegnatari di tali alloggi si applica il quarto comma dell'art. 43 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, modificata e integrata dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92.

2. Agli assegnatari che non abbiano formulato proposta di acquisto di alloggi situati all'interno di stabili che vengano parzialmente alienati in attuazione della presente legge, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni.

3. Le spese inerenti al trasferimento sono a carico del fondo sociale previsto dall'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, modificata e integrata dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92.

4. La cessione di alloggi occupati da assegnatari i quali non abbiano formulato proposte di acquisto in attuazione della presente legge e che ricadano nelle condizioni previste dall'art. 23 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, modificata e integrata con legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92, può essere richiesta ed autorizzata a favore di enti pubblici o a società a partecipazione regionale che assumano l'impegno, contestuale all'atto di cessione, di locare le abitazioni agli occupanti, alle condizioni previste dalla legge 27 luglio 1977, n. 392 e successive variazioni e integrazioni.

Art. 7.

Alloggi liberi

1. Gli alloggi liberi compresi negli stabili di cui al precedente art. 5, nonché gli alloggi di cui l'istituto abbia ottenuto la disponibilità in attuazione della mobilità di cui al precedente articolo 6, sono offerti in vendita, previa adeguata pubblicizzazione, mediante offerta in aumento su prezzo base da inoltrare in busta chiusa entro il termine prefissato, riservata ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per l'accesso all'edilizia agevolata appartenenti alle seguenti categorie:

a) destinatari di provedimenti esecutivi di sfratto;

b) famiglie di nuova formazione, ovvero nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, formatisi da non oltre un anno dalla data di indizione dell'asta;

c) assegnatari di alloggi I.A.C.P. che dovranno, in caso di aggiudicazione, lasciare libero, all'atto della stipula del rogito di trapasso, l'alloggio di proprietà I.A.C.P. loro assegnato essendo la riconsegna di detti alloggi condizione per il perfezionamento del contratto di compravendita per l'alloggio aggiudicato all'asta.

Art. 8.

Effetti della cessione

1. La cessione in proprietà degli alloggi comporta per gli acquirenti le limitazioni e i divieti circa la disponibilità degli alloggi stessi previsti dall'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 9.

Prezzo di cessione

1. Il valore unitario di cessione è determinato dall'ufficio tecnico erariale al metro quadro di superficie convenzionalmente riferito ad alloggi ubicati al primo piano per edificio o parte di edifici con caratteristiche omogenee.

2. Il prezzo di cessione degli alloggi è calcolato in rapporto alla superficie convenzionale, determinata a norma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392 ad esclusione dei coefficienti di cui al quinto comma dello stesso articolo, con applicazione dei seguenti coefficienti di variazione agli alloggi ubicati a piani diversi dal 1°:

a) stabili senza ascensore:
piano rialzato o terreno: —6%;
per ogni piano superiore al secondo: —2%;

b) stabili con ascensore:
piano rialzato o terreno: —6%;
per ogni piano superiore al primo +2%;
ultimo piano uguale al penultimo.

3. Il valore determinato ai sensi del comma precedente è ridotto dello 0,25% per ogni anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi.

4. Il valore determinato dall'U.T.E. è soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, per il periodo intercorrente tra la presentazione alla Regione del programma di cui al precedente art. 3 e la data di presentazione della proposta di acquisto dell'alloggio.

5. Alla determinazione del prezzo di cessione degli alloggi nei casi previsti dal quarto comma del precedente art. 6, non si applica quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

Art. 10.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento del prezzo di vendita dell'alloggio può venire effettuato per contanti con la riduzione del 30% o ratealmente con la riduzione del 15%.

2. Qualora venga scelta la forma rateale, l'acquirente dovrà versare non meno del 20% del prezzo ed il residuo importo con rate semestrali dilazionabili sino a 15 anni al tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della proposta di acquisto.

3. Il pagamento del prezzo di vendita, nei casi previsti dal quarto comma del precedente articolo 6 e nei casi previsti dall'art. 7 deve avvenire in unica soluzione contestualmente all'atto di cessione senza le riduzioni di prezzo previste dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Contabilizzazione rientri

1. Gli I.A.C.P. contabilizzano le somme ricavate a norma della presente legge nella gestione speciale di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, destinando prioritariamente e direttamente le stesse, detratto quanto necessario all'estinzione di eventuali gravami passivi sugli stabili ceduti, alle finalità di cui alle lettere *b*) e *d*) del terzo comma dell'articolo citato.

Art. 12.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota del 10 aprile 1985, prot. n.* 21802/5174).

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1985, n. 32.

Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 24 aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge sono prioritariamente diretti ad integrare i finanziamenti concessi alle cooperative edilizie ed alle imprese edilizie e loro consorzi che risultano finanziati con le risorse poste a disposizione della legge 25 marzo 1982, n. 94 ed a finanziare cooperative edilizie e imprese edilizie e loro consorzi che, pur avendo partecipato ai bandi regionali di concorso del programma quadriennale 1982/1985 del piano decennale dell'edilizia, di cui alla deliberazione

della giunta regionale n. 3/35113 del 10 gennaio 1984, non risultano ammessi al finanziamento con deliberazione della giunta regionale n. 3/41948 del 26 luglio 1984.

2. Gli interventi finanziari riguardano sia la nuova costruzione che il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 2.

1. Allo scopo di finanziare interventi di edilizia di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta della regione Lombardia, d'intesa con la commissione consiliare competente, individua cooperative edilizie ed imprese edilizie e loro consorzi beneficiari di mutui concessi da istituti di credito fondiario da convenzionarsi, fino ad un ammontare complessivo massimo di L. 300 miliardi, la cui provvista sarà così composta:

1) da uno stanziamento regionale di lire 20 miliardi di cui al successivo art. 8;

2) dalla quota residua mediante:

a) accesso ai prestiti contratti da istituti di credito in valuta;

b) accesso al credito fondiario.

2. A tal fine sono istituiti:

A) un «Fondo regionale per la casa» costituito da lire 20 miliardi stanziati nel bilancio regionale ai sensi del successivo art. 8 destinato alla integrazione in capitale della provvista raccolta dagli Istituti di credito fondiario per la concessione di finanziamenti agevolati.

I rientri del «Fondo regionale per la casa», al netto del rimborso forfettario ai sensi del successivo art. 3, avverranno in trenta rate semestrali posticipate costanti, e saranno acquisite ai bilanci regionali.

B) un «Fondo per la copertura di rischio di cambio» che viene alimentato con stanziamenti di lire 5 miliardi all'anno per dieci anni. Tale fondo sarà utilizzato per accordare la garanzia per il rischio di cambio su prestiti in valuta contratti da istituti di credito fondiario e coprirà la differenza in più sino alla concorrenza massima del tre per cento per ogni anno che si potrà verificare tra il cambio del giorno di cessione della valuta ottenuta in prestito ed il cambio del giorno di acquisto della valuta necessaria al rimborso del prestito e dei relativi interessi.

Le eventuali somme residue dei contributi regionali del «Fondo per la copertura di rischio di cambio» verranno acquisite ai bilanci regionali.

Art. 3.

1. La giunta regionale, mediante convenzione, dà incarico alla Finlombarda S.p.a. di organizzare tramite apposite convenzioni con istituti di credito fondiario il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 utilizzando gli stanziamenti previsti dal precedente art. 2 al fine di assicurare la loro tempestiva ed economica approvazione.

2. Nella convenzione tra la regione Lombardia e la Finlombarda S.p.a. sono definiti:

a) i compiti che competono alla Finlombarda, che in particolare deve:

indicare alla Regione la composizione ottimale della provvista da acquisire dagli Istituti di credito al fine di ottenere le migliori condizioni di tasso per i beneficiari dei mutui;

indicare le modalità di utilizzo nonché le procedure inerenti alla gestione finanziaria dei citati stanziamenti;

fornire alla regione rapporti periodici sull'andamento dei cambi e dei tassi della valuta prescelta;

b) il compenso alla Finlombarda S.p.a. a titolo del rimborso degli oneri per l'esecuzione di tutte le operazioni organizzative ed esecutive affidatele.

Art. 4.

1. I criteri di selezione per il finanziamento delle cooperative edilizie e delle imprese edilizie e loro consorzi sono quelli stabiliti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 104.

Art. 5.

1. L'ammontare massimo dei mutui agevolati è stabilito in lire 50 milioni per alloggio per le nuove costruzioni e in lire 37,5 milioni per alloggio per il recupero del patrimonio edilizio.

2. Le integrazioni a cooperative edilizie e imprese edilizie e loro consorzi che risultano finanziati con le risorse poste a disposizione dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 non possono superare per alloggio la differenza tra il limite massimo di finanziamento ammissibile di cui al precedente comma ed il finanziamento concesso con deliberazione della giunta regionale n. 3/41948.

3. E' abrogato il comma secondo dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 104 che viene così sostituito:

«Gli interventi riguardano sia le nuove costruzioni che il recupero del patrimonio edilizio esistente».

4. I mutui agevolati concessi ad integrazione sono garantiti da ipoteca di secondo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalle garanzie sussidiarie della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. Dette garanzie si intendono prestate con l'emissione del provvedimento originale di concessione dell'agevolazione.

5. I mutui agevolati concessi per finanziare i nuovi interventi sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono anch'essi assistiti dalle garanzie sussidiarie della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori; dette garanzie si intendono prestate con l'emissione del provvedimento originale di concessione dell'agevolazione.

6. Le garanzie prestate ai sensi del precedente comma si intendono primarie fin che non diventi efficace l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 5 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

7. I mutui agevolati hanno durata massima di quindici anni e un tasso annuo pari alla media ponderata dei tassi gravanti sul «Fondo regionale per la casa» e sulla provvista effettuata dagli istituti di credito fondiario, che potrà essere sia in lire che in valuta, tenuto conto delle agevolazioni di cui all'art. 2 della presente legge oltre allo «spread» riconosciuto agli istituti di credito fondiario, nel rispetto di quanto previsto in materia di agevolazioni di credito dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

1. Il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati di cui la presente legge, destinati a finanziare nuovi interventi è stabilito in lire 26 milioni riferito al reddito complessivo annuo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto, ovvero prima della presentazione o della promessa di vendita, purché in data certa, dell'alloggio.

2. Ai fini della determinazione del reddito dei nuclei familiari costituiti, il reddito complessivo di cui al comma precedente è diminuito di lire 1 milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini qualora alla formazione del reddito prodotto concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del sessanta per cento;

per i nubendi il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi dei singoli.

3. Il comma quinto dell'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3, già sostituito dalla legge regionale 27 agosto 1983, n. 64 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il limite massimo dei redditi per l'accesso ai mutui agevolati è stabilito in lire 26 milioni riferito al reddito complessivo annuo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata da ciascun componente il nucleo familiare, prima dell'assegnazione o dell'acquisto ovvero prima della preassegnazione o della promessa di vendita, purché in data certa, per alloggio».

Art. 7.

1. Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnatari di mutui agevolati di cui la deliberazione della giunta regionale del 26 luglio 1984, n. 3/41948, sono concessi contributi in annualità integrativi, per la durata massima di quindici anni, comprensivi del preammortamento, al fine di favorire l'attuazione degli interventi, il contributo regionale è stabilito nella misura del dieci per cento del capitale mutuato.

2. Le cooperative a proprietà indivisa, beneficiarie dei contributi regionali in annualità integrative, devono presentare copia del loro statuto. Le integrazioni alle cooperative edilizie a proprietà indivisa non possono superare per alloggio la differenza tra il limite massimo ammissibile al finanziamento secondo la normativa vigente e il finanziamento concesso con deliberazione della giunta regionale n. 3/41948.

3. I mutui di cui al presente articolo sono garantiti da ipoteca di secondo grado e fruiscono di garanzia fidejussoria della Regione, per il rimborso integrale del capitale, interesse ed oneri accessori.

4. La garanzia si intende prestata con il provvedimento di concessione della agevolazione e si intende primaria finché non diventi efficace l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 5 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

Art. 8.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per:

1) le finalità di cui al precedente art. 2, primo comma, la concessione di contributi in capitale di:

a) L. 20.000 milioni per il 1985 per la costituzione del « Fondo regionale per la casa »;

b) L. 5.000 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1985 di durata decennale per la costituzione del « Fondo per la copertura di rischio di cambio »;

2) le finalità di cui al precedente art. 7, la concessione di contributi in annualità di durata quindicennale di lire 1.500 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1985 quale limite di impegno da utilizzare entro l'esercizio finanziario 1987.

2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi futuri, nei limiti di spesa di cui al precedente primo comma, punto 1), lettera *b*), ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente primo comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1985/1987, parte II « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 4.1.2.1. « Interventi regionali per la casa e la cooperazione in edilizia », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

4. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 26.500 milioni previsto per l'anno 1985 dal precedente primo comma, si provvede mediante impiego per lire 1.500 milioni del « Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in annualità in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e per lire 25.000 milioni del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutui » iscritti rispettivamente ai capitoli 2.5.2.1.2.669 e 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

5. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 2, terzo comma, e dal precedente primo comma, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *aprile* 1985, *prot. n.* 21802/5173).

(3002)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221